Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Martedì, 19 aprile** — **Numero 92**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 26; » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.30 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno***
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 7 aprile 1921, n. 355, *contenente provvedimenti economici a favore della Magistratura, Consiglio di Stato, Corte dei conti e Avvocatura erariale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Al personale della Magistratura è concessa con decorrenza dal 1° gennaio 1921 un'annua indennità di carica nella seguente misura:

a) di lire ottomila per i magistrati che abbiano grado di primo presidente e procuratore generale di Corte di cassazione, di primo presidente e procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di sezione o di avvocato generale di Corte di cassazione, di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, di presidente di sezione e avvocato generale di Corte d'appello;

b) di lire seimila per i magistrati che abbiano grado di consigliere e di sostituto procuratore gene-

rale di Corte d'appello, di presidente di tribunale e di procuratore del Re;

c) di lire quattromila per i magistrati che abbiano grado di giudice o sostituto procuratore del Re;

d) di annue lire duemila per i pretori nominati in conformità del decreto 6 luglio 1919, n. 1147, del R. decreto 21 settembre 1919, n. 1747, e dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n 2488.

Art. 2

Le indennità di carica stabilite nell'articolo precedente sono corrisposte a tutti i magistrati, anche se collocati fuori del ruolo organico della magistratura per qualsiasi causa.

Tuttavia quando al magistrato, secondo le leggi in vigore, in luogo dello stipendio integrale, competano assegni corrispondenti ad una quota di stipendio, anche l'indennità stabilita nella presente legge sarà a lui corrisposta in misura proporzionata.

L'indennità di carica non pregiudica il diritto agli assegni per caro-viveri.

Art. 3.

Sono istituite:

a) una tassa di bollo per ogni rinvio, delle cause civili, in ragione di L. 1 per le cause dinanzi i pretori, di L. 3 per le cause dinanzi i tribunali e di L. 5 per quelli dinanzi le Corti di appello e di cassazione;

b) una tassa di bollo sugli atti istruttori nelle cause civili di L. 3, 6 e 10 per ogni verbale nelle cause rispettivamente delle preture, dei tribunali e delle Corti di appello.

Queste tasse sono dovute indipendentemente dalle vigenti tasse sugli atti giudiziari.

La tassa sui decreti di volontaria giurisdizione di cui agli articoli 92, n. 7, e 93, n 6, della tariffa generale, allegato *A* al testo unico delle leggi di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, sarà applicata in ragione di L. 5, 10 e 20 per ciascun decreto emesso rispettivamente dai pretori, dai tribunali o dalle Corti. Quando l'oggetto del provvedimento abbia un valore superiore alle 50 mila lire le tasse saranno raddoppiate.

Sono raddoppiate:

a) le tasse di sentenza in materia penale, comprese quelle dovute sui decreti penali di cui agli articoli 106 e 109 della tariffa sopra menzionata;

b) le tasse di bollo sulla chiamata di causa di cui al decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1919. n. 230.

La tassa di concessione governativa stabilita coi numeri 32 e 33 della tabella annessa alla legge sulle concessioni governative di cui al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *F*, è aumentata come appresso:

a lire dieci qualora il libro contenga un numero di pagine superiore a 200 e fino a 400;

a lire trenta se contenga un numero di pagine superiore a 400.

La stessa tassa sarà dovuta anche per le vidimazioni annuali del libro giornale e per ogni altra vidimazione dei libri di commercio.

Con R. decreto, su proposta del ministro delle finanze, saranno stabilite le norme che occorrano per l'applicazione e la riscossione delle tasse sopramenzionate, alle quali è applicabile l'addizionale a favore dei mutilati, combattenti e vedove di guerra di che al Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738.

Art. 4.

Le indennità stabilite dalla presente legge sono assegnate anche ai componenti del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, secondo le indicazioni seguenti:

a) indennità annua di lire ottomila per i presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per i consiglieri di Stato, per i consiglieri della Corte dei conti e per il procuratore generale della Corte medesima;

b) indennità annua di lire cinquemila per i referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e per il vice procuratore generale della Corte dei conti e per i segretari generali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Art. 5.

Al personale dell'Avvocatura erariale è egualmente assegnata la indennità stabilita dalla presente legge nella misura seguente:

a) di annue lire ottomila per l'avvocato generale erariale, per il vice avvocato generale erariale, per i sostituti avvocati generali erariali, per gli avvocati erariali distrettuali e per il segretario generale;

b) di annue lire seimila per i vice avvocati erariali;

c) di annue lire quattromila per i sostituti avvocati erariali.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nei bilanci delle varie Amministrazioni interessate delle assegnazioni necessarie per la esecuzione delle precedenti disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — FACTA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Legge 7 aprile 1921, n. 380, *che autorizza maggiori e nuove assegnazioni nello stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1919-920.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono autorizzate le nuove e maggiori assegnazioni per l'importo di L. 2.023 181,06 nello stato di previsione della spesa per il Ministero della istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1919 920, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto. *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA delle nuove e maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 4. Provvista di carta o di vari oggetti di cancelleria - Spese di legatura di libri e registri e spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del Bollettino ufficiale e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti in bilancio	150,000 —
Cap. n. 6. Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale ed in servizio degli uffici ed Istituti dipendenti o vigilati dal Ministero - Indennità per incarichi diversi di qualsiasi natura - Indennità varie - Spese per missioni all'estero e congressi	357,000 —
Cap. n. 51. Sussidi, contributi ed assegni fissi ad Istituti di istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma - Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale «Kirner» per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie	614 —
Cap. n. 52. Sussidi a titolo d'incoraggiamento e per acquisto di materiale didattico e scientifico ad Istituti d'istruzione media, non che ad Istituti industriali e professionali, a scuole speciali, a Società e circoli filologici e stenografici ed altre istituzioni consimili - Sussidi a Provincie, a Comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche - Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napolitane a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251) - Spese per telegrammi di Stato - Spese per provvedere alla riforma dell'ordinamento della scuola normale e sussidi a scuole normali o convitti per alunni che siano aperti da Enti morali (articoli 64 e 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487) - Rimborso d'imposta fondiaria all'Istituto tecnico di Modica	16,000 —
Cap. n. 61. Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napolitane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Concorso dello Stato nel loro mantenimento	500,000 —
Cap. n. 74. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico e per mantenimento delle cliniche - Spese per gli uffici e per i locali e spesa di rappresentanza - Spese inerenti ai fini dei singoli Istituti - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spesa di mantenimento studi e corsi speciali coloniali per il giardino coloniale di Palermo - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali	889,936 89
Cap. n. 87-*bis*. Accademia ed Istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica - Propine dovute, anche per gli esercizi 1918 919 e precedenti, ai componenti le Commissioni esaminatrici (Spesa d'ordine)	39,020 —
Cap. n. 122. Sussidi ai Comuni contemplati nell'articolo 3 del R. decreto 9 maggio 1915, numero 654, per le spese relative alla costruzione, al restauro, all'ampliamento ed all'acquisto di edifici per le scuole elementari e per il relativo arredamento principale	4,749 —
Cap. n. 125. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifici destinati ad uso dello scuole normali - Onere dello Stato secondo l'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487	2,742 07
Cap. n. 125-*quinquies*. Assegnazione straordinaria per provvedere al pagamento, a favore del comune di Mirandola, del sussidio dovutegli, negli esercizi dal 1914-915 al 1918-919 per contributo dello Stato nelle spese per il conferimento di borse di studio	3,070 —
Cap. n. 132-*bis*. Regia galleria d'arte moderna in Firenze. Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali e stranieri, dovuto per gli esercizi dal 1914-915 al 1919-920 (art. 3 della convenzione approvata col decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 812)	60,000 —
Totale	2,023,181 96

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Legge 7 aprile 1921, n. 381, *che approva maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 61.811.125, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921, indicati nella tabella *A*, annessa alla presente legge.

Art. 2.

È autorizzata l'ulteriore assegnazione straordinaria di L. 2.000.000 al capitolo n. 202 dello stato di previsione predetto, per i provvedimenti di assistenza a favore dei militari malarici congedati.

Art. 3.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie inscritte agli appositi capitoli dello stato di previsione predetto, compresi nella tabella *B*, annessa alla presente legge:

a) L. 15.000, per saldo di spese residue riguardanti spese d'ufficio dell'esercizio 1919-920;

b) L. 10 000 000, per saldo di spese residue riguardanti assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella *A*, annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7), dell'esercizio 1919-920;

c) L. 1.500.000 per spese relative al funzionamento della Commissione interalleata per la navigazione nell'Alto Danubio, in Budapest.

Art. 4.

I compensi per lavori straordinari al personale delle delegazioni del tesoro potranno essere pagati con mandati diretti o, quando sia necessario, con mandati di anticipazione o a disposizione, nel quale caso i rendiconti relativi dovranno essere trasmessi alla Corte dei conti entro il mese successivo a quello al quale si riferiscono i pagamenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Tabella A.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 47.	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7)	10,000,000 —
Cap. n. 53.	Spese pel Senato del Regno	180,000 —
Cap. n. 56.	Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri, ecc.	4,800 —
Cap. n. 57.	Assegni ed indennità di missione al personale dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	25,000 —
Cap. n. 58.	Compensi vari al personale della presidenza del Consiglio dei ministri	30,000 —
Cap. n. 59.	Spese per l'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	60,000 —
Cap. n. 63.	Spese di riscaldamento, ecc. (Corte dei conti)	2,445 —
Cap. n. 71.	Spese d'ufficio del Ministero	216,000 —
Cap. n. 76.	Spese pel funzionamento di Commissioni centrali e provinciali, Comitati centrali e Uffici provinciali	1,400,000 —
Cap. n. 77.	Retribuzioni ed indennità caro-viveri al personale avventizio	1,000,000 —
Cap. n. 79.	Compensi per lavori straordinari e cottimi	1,700,000 —
Cap. n. 80	Sussidi agli impiegati e al basso personale in attività di servizio	10,000 —
Cap. n. 81.	Spese di ufficio e di cancelleria; di abbonamento a riviste e giornali; di acquisto di pubblicazioni; di posta, telegrafo e telefono	500,000 —
Cap. n. 82	Spese di stampa	950,000 —
Cap. n. 84.	Spese di manutenzione di locali	30,000 —
Cap. n. 85.	Spese casuali	15,000 —
Cap. n. 85-*ter*.	Retribuzione al personale avventizio per i servizi degli approvvigionamenti e consumi alimentari	120.000 —
Cap. n. 85-*quater*.	Compensi per lavori straordinari e speciali nell'interesse dei servizi per gli approvvigionamenti e consumi alimentari e indennità a commissari ripartitori	121,000 —
Cap. n. 85-*quinquies*.	Spese di qualsiasi natura, esclusi i compensi per lavori straordinari e speciali e le retribuzioni al personale avventizio, per i servizi degli approvvigionamenti e consumi alimentari	1,078,880 —
Cap. n. 93.	Spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse)	80,000 —
Cap. n. 95.	Spese per i servizi del tesoro	550,000 —
Cap. n. 98.	Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle RR. avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami	815,000 —
Cap. n. 98-*bis*.	Compensi al personale delle Delegazioni del tesoro e ad impiegati di altri uffici ivi eventualmente distaccati, per la-	

Delegazioni, per la esecuzione di recenti provvidenze legislative	600,000 —
Cap. n. 104. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione e rimborso delle spese di viaggio ai funzionari delle Amministrazioni provinciali che prendono parte ad esami indetti dal Ministero	250,000 —
Cap. n. 105 Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	20,000 —
Cap. n. 111. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi.	42,000 —
Cap. n. 113. Spese postali	8,000 —
Cap. n. 114. Spese di stampa - Provvista di carta e di oggetti varî di cancelleria, ecc . . .	2,150,000 —
Cap. n. 116. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	50,000 —
Cap. n. 117. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai gabinetti	40,000 —
Cap. n. 118. Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari di altre Amministrazioni . . .	10,000 —
Cap. n. 125. Spese casuali	2[illegible],000 —
Cap. n. 132 Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola . . .	13,000 —
Cap. n. 138. Spese generali d'esercizio dell'officina - Acquisto di macchine e materie prime per le lavorazioni affidate allo stabilimento - Riparazione e manutenzione locali . .	5,000,000 —
Cap. n. 139. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	10,000,000 —
Cap. n. 140. Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	5,000,000 —
Cap. n. 196. Soccorsi e sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi, dei congelati ricoverati in luoghi di cura, dei caporali e soldati in licenza e soccorsi giornalieri alle famiglie degli operai militari o borghesi, se addetti ad opere e servizi militari, caduti prigionieri o dispersi .	15,000,000 —
Cap. n. 199 Provvedimenti e sussidi a favore di famiglie bisognose di militari morti, feriti, invalidi o in condizione di eccezionale constatato bisogno, in dipendenza di servizi attinenti alla guerra	3,000,000 —
Cap. n. 230-*ter*. Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle nazioni	1,230,000 —
Cap. n. 282. (aggiunto). Assegni e compensi per lavori straordinari prestati nell'interesse del Collegio arbitrale di cui all'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698 (articolo 4 del R. decreto 5 ottobre 1919, n. 1939)	50,000 —
Cap. n 333-*bis* (aggiunto). Spese d'impianto negli uffici e loro arredamento	400,000 —
Totale . . .	61,811,125 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Tabella B.

NUOVE ASSEGNAZIONI allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Saldi di spese residue (Nuova rubrica).

Cap. n. 230-IX (di nuova istituzione). — Saldo di spese residue riguardanti il capitolo « Spese d'ufficio del Ministero » dell'esercizio 1919-1920	15,000 —
Cap. n. 230 X (di nuova istituzione). Saldo di spese residue riguardanti il capitolo « Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A, annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, (art. 7) » dell'esercizio 1919-920 . .	10,000,000 —

Spese per le Commissioni italiane all'estero, in sostituzione di Ufficio nazionale di Wiesbaden (Nuova rubrica).

Cap. n. 256-IV (di nuova istituzione). Spese per il funzionamento della Commissione interalleata per la navigazione nell'Alto Danubio in Budapest	1,500,000 —
Totale . . .	11,515,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Legge 7 aprile 1921, n 416, *che converte in legge il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato, del palazzo (già Balugani) di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella Città.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato del palazzo (già Balugani) di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella Città.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PASQUALINO-VASSALLO — **BONOMI.**

Visto, *il guardasigilli:* FERA.

Legge 10 aprile 1921, n. 419 *che approva maggiori assegnazioni per L. 85 536,21, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920-921, per provvedere al saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori all'esercizio 1919-1920.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1920-1921, per l'importo complessivo di L. 85 536,21, necessarie per far fronte al pagamento di impegni assunti dal suddetto Ministero anteriormente all'esercizio 1919-1920:

Cap. n. 170 «Saldo degli impegni riguardanti le spese generali dello stato di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », L. 65 441,60.

Cap. n. 175. « Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », L. 1.246,70.

Cap. n. 189. « Saldo degli impegni riguardanti le spese per la istruzione media, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori ell'esercizio corrente », L. 16.775,84.

Cap. n. 198. « Saldo degli impegni riguardanti le spese per la educazione fisica, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », L. 498,39.

Cap. n. 200. « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori allo esercizio corrente », L. 490,08.

Cap. n. 250. « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e belle arti, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », L. 1.083,60.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Legge 7 aprile 1921, n. 437, *che converte in legge il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2397, concernente lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo stabile dei Regi Istituti superiori di studi commerciali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto n. 2397 del 27 novembre 1919 concernente lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo stabile dei Regi Istituti superiori di studi commerciali.

Art. 2.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, mediante decreto Reale, alla impostazione nel bilancio passivo del Ministero per l'industria ed il commercio della somma necessaria a far fronte alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Legge 7 aprile 1921, n. 438, *che istituisce in Genova un R. Istituto commerciale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita in Genova una scuola di commercio di terzo grado con il titolo di « R. Istituto commerciale ».

Il R. Istituto commerciale di Genova sarà governato con le disposizioni della legge 14 luglio 1912, n. 854, dal decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1323, e dal regolamento generale per la istruzione media commerciale, approvato con decreto Reale del 13 novembre 1919, n. 2131 per quanto non è contrario alle disposizioni della presente legge.

Ai licenziati dal R. Istituto commerciale è rilasciato il diploma di « ragioniere commerciale ».

Art. 2.

Contribuiscono al mantenimento del R. Istituto commerciale di Genova:

il Ministero per l'industria e il commercio, con L. 31,000;

la Camera di commercio ed industria di Genova, con L. 22,000;

il comune di Genova, con L. 15,000;

la provincia di Genova, con L. 8500;

il comune di Sampierdarena, con L. 5000;

il comune di Sestri Ponente, con L. 1500;
il comune di Cornigliano Ligure, con L. 1000;
il comune di Rivarolo Ligure, con L. 500.

Nel contributo della Camera di commercio sono comprese L. 5000 che costituiscono il contributo della Cassa di risparmio di Genova e L. 1000 che costituiscono il contributo del Consorzio autonomo del porto, per la continuità dei quali la Camera di commercio si rende garante.

Oltre i contributi suindicati, il comune di Genova e la Camera di commercio ed industria di Genova si obbligano a provvedere la scuola di una conveniente sede, assumendone la manutenzione ed a fornire l'acqua, l'illuminazione ed il riscaldamento necessario per tutti i servizi della scuola.

Art. 3.

Il Consiglio d'amministrazione del R. Istituto commerciale di Genova si compone di un delegato del Ministero per l'industria ed il commercio e, di uno per ciascuno, della Provincia, del Comune e della Camera di commercio di Genova. Avranno pure diritto ad un rappresentante gli Enti sovventori quando il loro contributo raggiunga almeno il decimo della somma totale dei contributi a favore della scuola.

Art. 4.

Gli alunni dell'Istituto commerciale di Genova saranno ammessi, alla data della pubblicazione della presente legge, nelle corrispondenti classi del R. Istituto commerciale di Genova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 7 aprile 1921

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — BONOMI.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

Legge, 24 marzo 1921, n. 441, *che converte in legge il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione in Roma di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'allacciamento, nonchè per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce in Roma, per la durata di anni settanta un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'allacciamento, nonchè per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma.

Nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto medesimo dopo la lettera *f*) aggiungere:

g) due dalla classe operaia, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Al primo comma dell'articolo 27 del decreto medesimo è sostituito il seguente:

« Agli stabilimenti industriali di ogni specie, che sorgeranno entro la zona industriale di Roma, ed a quelli che ivi si ampliassero o trasformassero, nonchè per le opere e per gli impianti compiuti per la sistemazione delle vie acquee e la costruzione di vie ferroviarie nella zona industriale stessa, sono estese tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica, fissate nella legge 8 luglio 1904, n. 351, concernente provvedimenti per la città di Napoli ».

L'articolo 28 del decreto medesimo è soppresso in applicazione dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1920, n. 1298.

Art. 2.

L'articolo 31 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, è modificato come segue:

« Le quote di spesa a carico dello Stato di cui ai nn. 1 e 2 lett. *n*) dell'articolo 18 del presente decreto, stabilite rispettivamente nelle somme di lire 23 milioni e mezzo e di lire 3,600,000, saranno stanziate nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, entro i limiti del fondo autorizzato col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

« Le quote di spesa a carico dello Stato per la costruzione della ferrovia Roma-Ostia e diramazione, nonchè per la prima dotazione del materiale rotabile e di esercizio, di cui al n. 3, lett. *n*) del citato art. 18 saranno stanziate nella parte straordinaria, movimento di capitali, dello Stato di previsione sopra menzionato; e nella stessa parte straordinaria, spese effettive, saranno altresì stanziate le altre quote a carico dello Stato risultanti dalle disposizioni che precedono.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto allo stanziamento delle somme occorrenti per le esercizio 1920-921 ».

Art. 3.

I contributi di cui alle lettere *m*), *n*), nn. 1, 2 e 3, *o*), nn. 1, 2 e 3, e *q*), n. 1, dell'art. 18 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, saranno liquidati in base al costo effettivo delle opere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — FACTA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Legge 10 aprile 1921, n. 444, *che reca disposizioni contro alcune frodi in materia di tasse di bollo.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le vendite e le esposizioni temporanee di articoli qualificati di lusso ai sensi del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, e disposizioni successive; e di oggetti preziosi soggetti alla tassa di bollo a norma dell'articolo 119 e seguenti della legge 6 gennaio 1918, n. 135 (testo unico), e disposizioni successive, fatte negli alberghi, in locali non aperti al pubblico ai quali però notoriamente si possa accedere in seguito ad avvisi inseriti nei giornali o distribuiti a mano o in seguito ad indicazione comunque resa manifesta; e le vendite fatte nelle sedi di circoli ed associazioni sono soggette a preventive licenze da rilasciarsi dal prefetto della Provincia, o dai sottoprefetti dei circondari.

Art. 2.

La licenza di cui all'articolo precedente può essere rilasciata ad esercenti, ditte e società, italiani e stranieri.

Gli stranieri, persone fisiche, sono tenuti a dimostrare di trovarsi in regola con le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza relative alla entrata e al soggiorno degli stranieri nel Regno, oltrechè con le disposizioni citate dall'art. 3.

Le Società straniere non possono ottenere la licenza se non dimostrano di aver adempiuto alle formalità prescritte dagli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio e di trovarsi assoggettate alla tassa annua sul capitale. Le persone fisiche che agiscono per conto delle Società straniere devono inoltre essere in regola con le anzidette disposizioni di pubblica sicurezza.

Art. 3.

La licenza di che agli articoli precedenti da rilasciarsi dai prefetti o dai sottoprefetti solo a chi si trovi in regola con le prescrizioni della legge 20 marzo 1910, n. 121, sul riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno e si trovi inscritto per il commercio attinente alle vendite ed esposizioni di che all'art. 1 della presente legge sui ruoli d'imposta sulla ricchezza mobile, è soggetta alle seguenti tasse di concessione governativa a favore dello Stato da pagarsi in modo ordinario all'ufficio del registro, per le tasse indicate al n. I e con marche per quelle indicate al n. II, prima del rilascio della licenza in ragione della validità della licenza stessa.

Per vendite ed esposizioni:

I — In alberghi, locande e pensioni, assegnati alla categoria di lusso ed alla prima categoria dovunque esistenti; oppure in locali pubblici o privati esistenti in Comuni di oltre 30 000 abitanti o nelle stazioni climatiche e balneari, nelle quali sia in vigore la tassa di soggiorno:

Per ogni periodo di 10 giorni o frazioni di 10 giorni lire 100, oltre l'addizionale per i mutilati, combattenti e vedove di guerra.

II — In altri alberghi, locande e pensioni ed in altri locali esistenti in Comuni diversi da quelli contemplati al numero precedente, lire 20, oltre l'addizionale come sopra.

Art. 4.

Le tasse di concessione governativa di cui all'articolo 3, sono dovute indipendentemente da ogni altra tassa, dazio od imposta riguardanti le merci vendute od esposte e indipendentemente da ogni altra disposizione tributaria.

Art. 5.

Per le vendite od esposizioni di che ai precedenti articoli, esercitate senza licenza del prefetto o del sottoprefetto negli alberghi e locali menzionati all'art. 1, indipendentemente dalle sanzioni portate dalla legge 20 marzo 1910, n. 121, e da quelle di cui alla legge per la imposta sulla ricchezza mobile, nonchè da quelle di cui alla legge e al regolamento di pubblica sicurezza, è applicabile per ciascun caso una pena pecuniaria pari a venti volte la tassa che si sarebbe dovuta corrispondere sulla licenza.

Quando il contravventore dimostri di trovarsi in regola con la legge sulle Camere di commercio e con le leggi sulla imposta di ricchezza mobile e sulla pubblica sicurezza, e ciò con riflesso al tempo anteriore alla contravvenzione, la pena pecuniaria è ridotta ad un quarto dell'importo suindicato.

Detta pena pecuniaria è dovuta in solido dal venditore od espositore e dall'esercente dell'albergo, locanda o pensione o dal proprietario o locatario o usuario del locale in cui ha luogo la vendita o la esposizione.

La merce risponde di ogni diritto erariale e può essere sequestrata.

Art. 6.

Indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, qualsiasi vendita, ovunque fatta, per ragione di lucro e per fine di commercio, di oggetti preziosi di che all'art. 6 della tariffa speciale di bollo e disposizioni successive, o di oggetti qualificati di lusso a termini del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, e disposizioni successive, quando la vendita sia fatta da chi non è iscritto, per tali commerci e per l'esercizio in determinati locali o in determinate forme, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di bollo, di imposte dirette, di pubblica sicurezza e di commercio, è punita con la pena pecuniaria di L. 2000 e con la confisca delle merci e dei valori, compresi quelli portati sulla persona.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni dell'articolo 13 del R. decreto legislativo 26 febbraio 1920, n. 167, incorrono nella pena pecuniaria di cento volte la tassa o di cento volte la parte di essa non pagata, col minimo di lire ventiquattro.

La stessa pena pecuniaria si applica per il rifiuto al rilascio di ricevute ordinarie e per la rinnovazione o convalidazione per mezzo di carta bollata, di marche o di bollo a punzone di ricevute precedentemente rilasciate in contravvenzione al bollo.

Detta pena pecuniaria viene commisurata distintamente a carico di ciascun contravventore nei casi previsti dall'art. 57 della legge sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135 (testo unico).

Art. 8.

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge per le tasse di bollo e sulle concessioni governative (testo unico), 6 gennaio 1918, n. 135, e disposizioni successive, in quanto non siano incompatibili con la presente legge.

Per l'accertamento delle contravvenzioni sono inoltre applicabili le disposizioni della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Agli scopritori delle contravvenzioni compete la partecipazione al terzo del prodotto netto delle pene pecuniarie.

Art. 9.

Il ministro delle finanze stabilirà le norme per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 428, *che apporta modificazioni a quello del 9 novembre 1919, numero 2073, recante provvedimenti per la Regia guardia di finanza.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 9 novembre 1919, numero 2073, che approva provvedimenti per la Regia guardia di finanza;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073, sono apportate le seguenti modificazioni, che avranno effetto dal giorno in cui il decreto stesso entrò in vigore:

a) nel terzo capoverso dell'art. 1, dopo le parole « Tali aumenti » sono aggiunte le parole « al pari delle indennità di grado »;

b) il primo comma dell'art. 3 è sostituito come appresso:

L'indennità di alloggio stabilita dalla tabella A annessa alla legge organica del Corpo, pei sottufficiali ed appuntati ammogliati che non hanno alloggio nelle caserme rispettive e sono autorizzati ad alloggiare fuori caserma, è fissata in L. 95 mensili, che sarà elevata a L. 115 nella Città con popolazione di 250.000 abitanti o più. Ai predetti militari alloggiati fuori caserma, non compete in alcun caso il casermaggio nè per essi nè per le famiglie.

Art. 2.

Per gli ufficiali della R. guardia di finanza che al 1° gennaio 1921 avevano già superato i limiti di età stabiliti dall'art. 6 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073, la media triennale di stipendio da servire alla liquidazione della pensione, sarà calcolata considerando l'ultimo stipendio da essi raggiunto come effettivamente percepito fino all'epoca in cui gli ufficiali stessi avrebbero dovuto cessare dal servizio qualora fossero rimasti immutati i limiti di età stabiliti dalla legge 12 luglio 1908, n. 427.

Art. 3.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI.

Visto, *il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 10 marzo 1921, n. 393, *che stabilisce la ripartizione dei servizi degli Uffici del registro e del bollo e demanio della città di Ancona.*

VITTORIO EMANUELE III,

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni dell'Ufficio del registro e del bollo e demanio della città di Ancona sono variate come risulta dalla unita tabella vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

A sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 25 del regolamento per il personale delle tasse sugli affari approvato con R. decreto 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni degli Uffici infrascritti viene determinata, in via presuntiva, come segue:

Per l'Ufficio del registro . . . . . . L. 3.000.000

Per l'Ufficio del bollo e demanio . . » 3.000.000

Il presente decreto andrà in vigore col 1° maggio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

UFFICI DI ANCONA

TABELLA di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio del registro e l'Ufficio del bollo e demanio.

A) Ufficio di registro.

1. Registrazione degli atti pubblici, privati e giudiziari con riscossione dei relativi diritti catastali e tasse di trascrizione ipotecaria.
2. Tassa di successione e riscossioni accessorie di cui sopra.
3. Tassa di manomorta.
4. Tasse a debito.
5. Diritti di segreteria.
6. Tasse sulle concessioni governative (esclusi solo i permessi per porto d'armi e da caccia) portate dalla tabella annessa al testo unico del R. decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *F.*
7. Tasse sugli automobili, motocicli, autoscafi e velocipodi.
8. Diritti di significazione d'atti all'estero e diritti di inscrizione degli atti di Società.
9. Tassa di bollo speciale sulle sentenze o sui provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione.
10. Riscossione dei diritti sui certificati, copie ed estratti catastali, compresi quelli di scritturato.
11. Proventi dell'archivio di Stato.
12. Cassa notarile.
13. Depositi per ricorsi in Cassazione.
14. Pagamento di spese di giustizia.
15. Riscossioni di multe e spese di giustizia penale e amministrativa.

B) Ufficio del bollo e demanio.

1. Bollazione con punzone, marche e visto per bollo.
2. Tasse in surrogazione del bollo e del registro comprese le assicurazioni di ogni specie.
3. Tasse sulle licenze di porto d'armi e per caccia.
4. Tasse scolastiche.
5. Tasse di bollo sulla vendita di gioielli ed altri oggetti preziosi.
6. Tasse di bollo sulle profumerie e specialità medicinali, sui vini e liquori e sulle acque minerali.
7. Tasse di bollo e relativo contributo di beneficenza sui biglietti di ingresso nei teatri, cinematografi, stabilimenti balneari ed idroterapici, e negli altri luoghi in cui si danno spettacoli e trattenimenti pubblici.
8. Tassa di bollo sul prezzo di vendita o di consumo di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti qualsiansi considerati di lusso.
9. Tasse di bollo sulle inserzioni nei giornali, riviste, ecc.
10. Tasse di bollo sui biglietti delle tramvie e delle linee automobilistiche.
11. Deposito per adire agli incanti e per spese contrattuali.
12. Monta cavalli stalloni.
13. Tasse di bollo in genere riscuotibili in modo virtuale.
14. Vendita di tutte le specie di valori bollati a privati ed a distributori secondari, compresi i foglietti e marche per contratti di borsa, le marche per verificazione di pesi e misure, le fascette per polveri piriche, le marche della Cassa nazionale di previdenza e le marche turistiche.
15. Amministrazione dei patrimoni del demanio, dell'asse ecclesiastico e del Fondo pel culto (vendite, rendite e crediti diversi).
16. Aziende speciali diverse, compresa quella del demanio forestale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 361. Regio decreto 13 marzo 1921, col quale, sulle proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Colonia scolastica alpina « Luigi Roversi » di Reggio Emilia, viene eretta in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.